



Sentenza

n. 36 /2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA

in composizione monocratica nella persona del Primo
Referendario, Dott.ssa Khelena Nikifarava, in funzione di
Giudice unico delle pensioni, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio al n. **63048** del registro di Segreteria, introdotto con
ricorso depositato in data 12 settembre 2023 e proposto dal Sig.
-(C.F. -), nato a - ed ivi residente in -, rappresentato e difeso
dall'Avv. Luca Montemaggi (C.F. MNTLCU68B17E202G) del Foro
di Grosseto, presso il cui studio in Grosseto, viale della Pace n.
166 è elettivamente domiciliato, con indirizzo PEC per le
comunicazioni ai sensi dell'art. 28 c.g.c.
avv.lucamontemaggi@legalmail.it, come da procura in atti;

contro

- **INPS** (C.F. 00787505587), in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliato in Firenze, Viale Belfiore
n. 28/a, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle
liti Rep. n. 37590/7131 del 23 gennaio 2023 del notaio Roberto
Fantini di Roma, dagli Avv.ti Ilario Maio (C.F.
MAILRI63A12C285N) e Antonella Francesca Paola Micheli (C.F.
MCHNNL64S43H282S), con i medesimi domiciliato ai seguenti
indirizzi PEC ai sensi dell'art. 28 c.g.c.:

avv.ilario.maio@postacert.inps.gov.it;

avv.antonellafrancescapaola.micheli@postacert.inps.gov.it;

Visto l'atto introduttivo del giudizio;

Esaminati gli atti ed i documenti tutti del giudizio;

Udite nella pubblica udienza del 21 febbraio 2024 – celebrata con l'assistenza del Segretario Dott.ssa Simonetta Agostini – l'Avv. Monica Dominici, per delega dell'Avv. Montemaggi, per il ricorrente e l'Avv. Antonella Francesca Micheli per INPS.

PREMESSO IN FATTO

Con ricorso in epigrafe il Sig. - adiva questo Giudice delle pensioni chiedendo di accertare il proprio diritto al riscatto, ai fini pensionistici, delle maggiorazioni *ex art. 5* del d.lgs. n. 165/1997 per i servizi lavorativi prestati entro l'anno 1995 indicati nella domanda di riscatto prot. INPS.7010.22/12/2022.0529386, allegata *sub doc. 3*.

A sostegno delle predette conclusioni il Sig. - rappresentava di essere dipendente del Ministero della Difesa e di aver presentato, in data 22 dicembre 2022 la predetta domanda di riscatto, al fine di ottenere la maggiorazione di 1/5, in relazione ai periodi di servizio "*comunque prestato*" dal 21 settembre 1987 al 4 ottobre 1995.

Con il provvedimento del 1 giugno 2023, prot. n. INPS.7010.01/06/2023.0273510 INPS rigettava la domanda di riscatto, sul presupposto che il ricorrente avrebbe già raggiunto il limite massimo di 5 anni riscattabili a titolo di impiego

operativo di campagna.

Il Sig. - proponeva quindi il ricorso in epigrafe, ritenendo tale rigetto infondato in base alla giurisprudenza della Corte dei conti – Sez. giur. Puglia sent. n. 345/2020 e sent. n. 21/2022, Sez. giur. Piemonte sent. n. 249/2019 – che si era già espressa nel senso favorevole al riconoscimento del diritto al riscatto della supervalutazione del servizio prestato alla data del 31 dicembre 1997, anche oltre il limite di 5 anni previsto a partire dal 1 gennaio 1998, in quanto *“definitivamente maturato ed acquisito alla posizione contributiva dell’interessato, indipendentemente dalla data di presentazione della relativa domanda, prima o dopo il conseguimento del limite quantitativo dei 5 anni”*.

In data 10 febbraio 2024 si costituiva in giudizio INPS, concludendo per il rigetto del ricorso in quanto infondato.

In particolare, la difesa di INPS contestava il diritto del ricorrente al riscatto ex art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 165/1997 del periodo di servizio dal 21 settembre 1987 al 4 ottobre 1995, in quanto dai dati trasmessi dal Comando Logistico dell’Aeronautica Militare risultava che al Sig. - erano state già attribuite maggiorazioni di servizio per complessivi 5 anni alla data del 31 dicembre 2015.

A sostegno della correttezza di tale interpretazione, INPS citava un precedente della Corte dei conti (Sez. giur. Bolzano, sent. n. 37/2021).

All’odierna udienza l’Avv. Dominici, per delega dell’Avv.

Montemaggi, per il ricorrente e l'Avv. Micheli per INPS insistevano per la fondatezza delle rispettive tesi interpretative e concludevano come in atti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

L'oggetto del presente giudizio deve essere limitato all'accertamento della spettanza, in punto di diritto, all'odierno ricorrente del diritto al riscatto ai sensi dell'art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 165/1997 del periodo dal 21 settembre 1987 al 4 ottobre 1995, mentre ogni decisione consequenziale – come determinazione esatta in mesi e giorni del servizio utile corrispondente al predetto periodo, quantificazione dell'importo a carico dell'interessato da pagare ai fini del riscatto ed eventuale scomputo di periodi di maggiorazione riconosciuti per servizio prestato dopo il 1 gennaio 1998 – attiene ai poteri dell'Amministrazione non ancora esercitati e pertanto non può essere oggetto di pronuncia di questo Giudice in conformità al principio enunciato all'art. 153, comma 1, lett. b), c.g.c.

In relazione all'oggetto specifico così delimitato, il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Questo Giudice condivide pienamente l'interpretazione dell'art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 165/1997 fornita dalla giurisprudenza di legittimità (Corte dei conti, Sez. II Centrale d'Appello, sent. n. 223/2021) e dalla maggioritaria giurisprudenza di merito (Corte dei conti, Sez. giur. Toscana sent. n. 256/2022, Sez. giur. Puglia sent. n. 345/2020 e sent. n. 21/2022, Sez. giur. Piemonte sent.

n. 249/2019), in conformità ai principi generali vigenti in materia pensionistica, per cui il diritto ad ottenere la maggiorazione del periodo del servizio sorge con il verificarsi del fatto costitutivo presupposto, rappresentato dall'effettivo svolgimento del servizio utile a tal fine, mentre la successiva proposizione della domanda di riscatto e il pagamento del relativo onere rappresentano solo le modalità operative per esercitare un diritto già presente nella sfera giuridica del destinatario.

Tale premessa di principio rappresenta la base per la corretta lettura della disposizione dell'art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 165/1997 - per cui *“Gli aumenti dei periodi di servizio nei limiti dei cinque anni massimi stabiliti, sono computabili, a titolo in parte oneroso, anche per periodi di servizio comunque prestato”* - in coordinamento con il precedente comma 1 - che introduce tale limite complessivo di 5 anni a partire dalla data di entrata in vigore della legge (1 gennaio 1998) - e con la norma transitoria del successivo art. 7, comma 3.

Risulta del tutto evidente che il riferimento a *“limiti dei cinque anni massimi stabiliti”* contenuto nel comma 3 dell'art. 5 può operare solo in relazione ai periodi di servizio per i quali tale limite è effettivamente “stabilito” dal precedente comma 1, quindi per i periodi di servizio maturati a partire dal 1 gennaio 1998.

D'altro canto, la norma transitoria del successivo art. 7, comma 3 (*“Gli aumenti dei periodi di servizio anche se eccedenti i cinque anni, maturati alla data di entrata in vigore del presente decreto,*

con percezione delle relative indennità, sono riconosciuti validi ai fini pensionistici e, se eccedenti i cinque anni, non sono ulteriormente aumentabili in aderenza a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1”), si limita ad esplicitare le conseguenze del diverso regime applicabile ai periodi di servizio *ante e post* 1 gennaio 1998, senza introdurre deroghe o condizioni ulteriori.

In tale ottica, l’art. 7, comma 3, del d.lgs. n. 165/1997 salvaguarda ai fini pensionistici non solo la validità in termini di anzianità di servizio degli aumenti eccedenti 5 anni (già assicurata dal precedente art. 5, comma 1), ma anche l’inclusione delle relative “indennità percepite” nella base di calcolo del trattamento pensionistico. In altri termini, l’espressione “*con percezione delle relative indennità*” non rappresenta una condizione per poter beneficiare della maggiorazione ultraquinquennale per i servizi operativi nel periodo *ante* 1 gennaio 1998, ma un elemento descrittivo utile per assicurare la piena tutela – sul piano di anzianità di servizio e di base pensionistica – di un diritto al trattamento di quiescenza già entrato nella sfera giuridica dell’interessato (infatti, non a caso definito dagli economisti come “retribuzione differita”).

Al contempo, la piena equiparazione ai fini pensionistici dei periodi di servizio effettivo con i periodi di servizio riscattati rappresenta un principio generale in materia, in quanto il diritto di riscatto è finalizzato proprio ad ottenere tale pari

considerazione. Le eventuali deroghe a tale regola generale devono essere espressamente stabilite dal legislatore e, comunque, non possono portare a disparità di trattamento del tutto irrazionale.

Pertanto, trattandosi di una domanda di riscatto *ex art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 165/1997* del periodo dal 21 settembre 1987 al 4 ottobre 1995, quindi *ante* 1 gennaio 1998, gli unici limiti all'esercizio del relativo diritto sono rappresentati dall'effettivo svolgimento del “*servizio comunque prestato*” e dall'assenza di duplicazioni derivanti dal pregresso riconoscimento di maggiorazioni o riscatti per il medesimo periodo.

Per tutte le ragioni illustrate, questo Giudice ritiene sussistenti i presupposti di legge per il riconoscimento del diritto del Sig. - al riscatto ai sensi dell'art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 165/1997 del periodo dal 21 settembre 1987 al 4 ottobre 1995, salvo l'accertamento, in punto di fatto, della sussistenza delle relative condizioni a cura dell'Amministrazione competente, e, per l'effetto, accoglie il ricorso in epigrafe nei termini in cui in motivazione.

L'accertamento della spettanza al ricorrente del diritto al riscatto effettuato solo in punto di diritto, essendo precluso a questo Giudice ogni ulteriore accertamento in punto di fatto, giustifica la compensazione delle spese legali.

P.Q.M.

la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Toscana, in composizione monocratica di giudice unico delle pensioni, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto dal Sig. Mauro -, accerta il diritto del ricorrente al riscatto, ai fini pensionistici, delle maggiorazioni ex art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 165/1997 del periodo di servizio dal 21 settembre 1987 al 4 ottobre 1995, nei termini in cui in motivazione.

Spese compensate.

Fissa in 60 giorni il termine per il deposito della sentenza.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 21 febbraio 2024.

IL GIUDICE

dott.ssa Khelena Nikifarava

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 18/04/2024

Il Funzionario

Dott. Simonetta Agostini

f.to digitalmente